



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Santa Maria, 36
38060 VOLANO (TN)
Tel. 0464 411250 Fax 0464 413427
e-mail: info@comune.volano.tn.it - PEC: comune@pec.comune.volano.tn.it
C.F. 00369340229

DETERMINAZIONE Ufficio Tributi presso Comunità di Valle	N. 7	DI DATA 28/12/2022
--	-------------	---------------------------

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone "mercatale" di cui alla legge 160/2019 dal 01.01.2023 al 31.12.2027. CIG.: 95756024BF.

Premesso che:

- L'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- il comma 3 del medesimo articolo stabilisce inoltre che "Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione".
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque

comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”

Preso atto che:

il Comune di Volano ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 dd. 12.04.2021 e ss.mm. il Regolamento per il Canone unico patrimoniale ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

nel predetto regolamento è previsto che, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. 446/1997, il Comune affida a terzi la gestione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, di cui al presente regolamento;

sono inoltre definite la zonizzazione del territorio comunale, nonché sono state determinate ed istituite le relative tariffe per il canone unico.

Rilevato che:

in data 31/12/2022 scade il contratto, Rep. N. 398/2018 Atti privati di data 01.01.2018; con la Società I.C.A. S.r.l., incaricata della gestione e riscossione delle entrate di cui alla presente deliberazione, con conseguente riversamento di una parte di tali risorse al bilancio comunale e che si rende necessario, pertanto, procedere ad un nuovo affidamento.

Visto l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/90 che prevede, al comma 5, l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche trentine, di aderire alle Convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti e rilevato che non sono attive alla data odierna convenzioni aventi ad oggetto il servizio in concessione di cui in premessa;

Visto, altresì, l'art. 36 ter 1 comma 6 a mente del quale, in mancanza delle convenzioni di cui al capoverso precedente, prevede che le amministrazioni pubbliche trentine, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico (mepat) e rilevato che non sono attivi bandi alla data odierna aventi ad oggetto il servizio in concessione di cui in premessa rilevando in ogni caso l'impossibilità di utilizzare la piattaforma provinciale in quanto non permette di espletare gare al rialzo;

Dato atto che non sono attive convenzioni nemmeno sul portale nazionale (CONSIP) e che il bando attivo sul MEPA (mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) riguarda servizi accessori e non la concessione in toto del servizio stesso;

Preso atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento;

Fatte le opportune verifiche e valutazioni, anche sulla scorta di quanto sopra indicato, il Comune di Volano ha valutato di affidare nuovamente alla Società la concessione per il periodo di 5 anni (01.01.2023-31.12.2027) .

Considerato, infatti, che la ditta ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. con sede in La

Spezia, Viale Italia n.136 ha già gestito in passato il servizio di pubblicità e affissioni del Comune di Volano.

Riscontrato altresì il grado di soddisfazione maturato fino ad oggi, relativamente al contratto n. REP. 398/2018 sopraccitato tenuto conto dei seguenti parametri:

- qualità della prestazione resa;
- esecuzione del servizio a regola d'arte;
- rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- disponibilità e flessibilità nella resa del servizio;
- vantaggio del canone offerto, visti gli incassi dell'ultimo triennio e tenuto conto dell'andamento degli stessi nel periodo emergenziale;
- ampia disponibilità a porre in essere tutte le soluzioni necessarie richieste nel periodo di emergenza epidemiologica che perdura tuttora.

Rilevato, inoltre, che l'espletamento del servizio in parola ha permesso alla società di acquisire una conoscenza approfondita del territorio, aspetto questo molto importante vista la varietà e peculiarità dello stesso.

Evidenziato, ulteriormente, che la ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L., attiva da oltre 50 anni, svolge la propria attività nel settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi comunali ed entrate patrimoniali degli enti locali contraddistinguendosi per l'attività relativa alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del CIMP, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, (TARSU-TIA-TARES-TASI) dell'imposta municipale propria (IMU), gestione globale delle violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative ed altri servizi a favore degli Enti Locali.

Attualmente la Società è iscritta al n. 62 dell'Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 446/97 con le modalità del D.M. 289/2000 ed ha aumentato, nel febbraio 2009, il proprio capitale sociale ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) come previsto dalla Legge n° 73 del 22.05.2010.

Rilevato, inoltre, che trattasi di società con il più elevato numero di capoluoghi di provincia gestiti in regime di concessione. Gestisce attualmente circa 1000 concessioni tributarie in corrispondenti comuni, tra i quali capoluoghi di Regione, capoluoghi di Provincia e Comuni.

A tal fine, quindi, il Comune ha richiesto specifico preventivo via pec alla Società ICA per la concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone "mercatale";

La Società ha dato riscontro alla richiesta con nota prot. 29340 dd. 15 dicembre 2022 offrendo un canone fisso di euro 13.000,00, ritenuto congruo e conveniente in relazione alle entrate riscosse negli ultimi 3 anni, tenuto conto delle dinamiche derivanti dal periodo emergenziale;

Nella proposta presentata viene specificato che *"Qualora nel corso della concessione siano approvate variazioni di tariffa in aumento o in diminuzione superiori al 10%, il canone a favore del Concessionario sarà ragguagliato in aumento o in diminuzione in misura proporzionale alla variazione delle riscossioni. L'entrata in vigore di nuove disposizioni normative che riducono il gettito delle entrate in concessione comporterà il riequilibrio delle condizioni contrattuali. Similmente nel caso di pandemie o eventi esterni di particolare gravità che incidono sul sinallagma contrattuale.*

Al fine di definire in maniera puntuale le modalità di svolgimento del servizio è stato elaborato lo schema di *"CAPITOLATO D'ONERI SERVIZIO DI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE*

DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE "MERCATALE" DI CUI ALLA LEGGE 160/2019" ritenuto meritevole di approvazione con il presente provvedimento.

Preso infine atto che l'art. 3, comma 1 della l.p. 2/2020 reca testualmente:

"01. Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020."

Al riguardo l'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, dispone:

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

Ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 3, comma 1 della l.p. 2/2020 e 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, sussistono i presupposti per l'affidamento diretto del servizio in parola, essendo quantificato l'importo complessivo inferiore alla soglia di 139.000,00 euro;

Per le suddette considerazioni si ritiene di procedere all'affidamento del servizio alla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. con sede in La Spezia, Viale Italia n.136 C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007 con il riconoscimento di un canone fisso annuo di euro 13.000,00 a favore del Comune di Volano.

Dato atto che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale e che l'affidamento della concessione rimane subordinata al positivo esito della verifica degli stessi;

Tanto premesso,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la disciplina contenuta nella L. 241 del 7 agosto 1990 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", nella L. 190/2012 e nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", con particolare riferimento al conflitto di interessi ed ai conseguenti obblighi di astensione;

vista la l.p. 2/2020

visto il Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

visto Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;
viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
visto lo Statuto comunale;
visto inoltre il vigente Regolamento di contabilità;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il capo III "Disposizioni in materia contabile" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

vista la L.P. 23/1990 e s.m. (disciplina dell'attività contrattuale), nonché il relativo regolamento di attuazione, nonché considerati gli importi previsti dalla citata norma provinciale, aggiornati con determinazione del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica n. 486/2022;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 di data 07 marzo 2022 con la quale sono stati approvati il DUP 2022-2024, lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, e la nota integrativa;

visto il Piano esecutivo di Gestione del Bilancio 2022-2024 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 35 dd. 10 marzo 2022;

visto il piano triennale anticorruzione 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 71 dd. 28.04.2022

visto il codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta comunale NR. 235 del 15.12.2022, e più in particolare gli artt. 14 e 17, relativi all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del predetto Codice anche a collaboratori, consulenti, titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi realizzanti opere in favore dell'amministrazione; (se approvato e verifica articoli)

evidenziato inoltre che ai sensi dell'appena citata normativa, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei soggetti tenuti all'osservanza, il rapporto derivante dal conferimento del presente incarico/dal presente contratto sarà risolto ovvero sarà considerato decaduto;

vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

D E T E R M I N A

- 1) di procedere all'affidamento diretto, in concessione, ai sensi del combinato disposto degli artt.3, comma 1, della l.p. 2/2020 e art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone “mercatale”, di cui alla legge 160/2019, alla Società I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. con sede legale in LUNGO TEVERE DELLA VITTORIA N. 9, 00195 ROMA (RM) per il quinquennio 2023 – 2027 ad un canone annuo pari ad Euro 13.000,00.- e che l’affidamento rimane subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- 2) di approvare il capitolato d’oneri del servizio succitato composto da n. 32 articoli, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione sotto la lettera A);
- 3) di stabilire che il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’allegato A “Capitolato d’oneri per la gestione in concessione del servizio di, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone “mercatale” di cui alla legge 160/2019” alla cui sottoscrizione sarà chiamato il gestore dei servizi;
- 4) di subordinare l’affidamento di cui all’oggetto all’esito positivo relativamente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;
- 5) di concludere il contratto nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali così come consentito dall’art. 15, comma 3 della l.p. 23/1990;
- 6) di accertare il canone di euro 13.000,00 sul PEG del bilancio in corso di gestione 2022-2024 e sulle seguenti annualità a seguito dell’approvazione dei relativi bilanci, come analiticamente riportato nel prospetto sotto esposto;
- 7) di dichiarare che l’esigibilità dell’obbligazione qui assunta è quella dell’anno di imputazione degli impegni (dal 2023 al 2027);
- 8) di stabilire che il presente affidamento è sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente Servizio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- 9) di chiarire che la ditta ICA Srl si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 10) di precisare che con il presente provvedimento non si affida alcun servizio prima reso con personale interno all’ente ovvero che comporti il trasferimento di personale comunale;
- 11) di dichiarare che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

IL Responsabile
Ufficio Tributi presso Comunità di Valle
BALDO CRISTINA



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Santa Maria, 36
38060 VOLANO (TN)
Tel. 0464 411250 Fax 0464 413427
e-mail: info@comune.volano.tn.it - PEC: comune@pec.comune.volano.tn.it
C.F. 00369340229

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Ufficio Tributi presso Comunità di Valle

n. 7 dd. **28/12/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone "mercatale" di cui alla legge 160/2019 dal 01.01.2023 al 31.12.2027. CIG.: 95756024BF.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Importo Accertamento
€ 13.000,00

Importo Accertamento
€ 13.000,00

Volano, 28/12/2022

Responsabile Servizio Finanziario Ragioneria
- ZAMBONI LUISA -